

Codice A1816A

D.D. 25 febbraio 2016, n. 442

**Regio Decreto 523 / 1904 - P. F. 5602- Richiesta autorizzazione idraulica IN SANATORIA per mantenimento ponte e contestuale intervento di manutenzione barriere di sicurezza sul rio Tagliata in comune di Saluzzo. Richiedente: Amministrazione Provinciale di Cuneo - Cuneo.**

In data 16/02/2016 l'Amministrazione Provinciale di Cuneo ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale IN SANATORIA per il mantenimento delle opere indicate nell'oggetto.

Poiché le opere in oggetto interferiscono con il corso d'acqua Rio TAGLIATA è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica IN SANATORIA ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, costituiti dalla relazione generale, dalle verifiche di compatibilità idraulica e idrologica, dalla documentazione fotografica e dagli elaborati grafici relativi alle seguenti opere di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904 :

- A) n. 1 ponte esistente con occupazione di sedime demaniale;
- B) intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento barriere di sicurezza.

Il Presidente della Giunta Provinciale ha approvato il progetto preliminare con Decreto con Registro n. 40 del 26/08/2015.

Il Dirigente di Settore ha approvato la perizia tecnica con D.D. 2015/35214 del 06/11/2015.

In data 22/02/2016 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle opere in argomento e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinari sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

- vista la D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

*determina*

di autorizzazione, ai soli fini idraulici l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, a mantenere le opere in oggetto ed a eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle condizioni sopra riportate e secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. l'opera deve essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
5. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
8. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Gianpiero Cerutti